



# COMUNE DI PIANORO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

numero **29** del **30/06/2020**

### APPROVAZIONE TARIFFE TARI ESERCIZIO 2020

---

Il giorno **30 giugno 2020** alle ore **20:30** in modalità di videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri.

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all'Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio comunale risultano:

Franca FILIPPINI	presente	Valentina FRANCI	presente
Gabriele MINGHETTI	presente	Massimo BERNARDI	presente
Federico BACCI	presente	Luca VECCHIETTINI	presente
Francesca RIZA	presente	Edoardo CAVALIERI	presente
Francesca BENAZZI	presente	Luca D'ORISTANO	assente
Consuelo TINTI	presente	Giulia TOVOLI	presente
Irene COLANTUONI	presente	Davide NANNI	presente
Filippo Maria ZANIBONI	presente	Pier-Luigi ROCCA	assente
Alessandro SKUK	presente		

Il Vicesegretario, **LUCA LENZI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, **GABRIELE MINGHETTI**, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri RIZA Francesca, COLANTUONI Irene e TOVOLI Giulia.



*(La seduta di Consiglio comunale ha luogo in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto dei criteri definiti dal Presidente del Consiglio comunale con decreto n. 8 del 02/04/2020. Il sistema di videoconferenza utilizzato garantisce la possibilità di partecipazione a tutti i componenti e di poterne accertare l'identità, assicura il regolare svolgimento della seduta e delle funzioni del segretario generale e permette di constatare e proclamare i risultati delle votazioni).*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- l'art.1, comma 527, della Legge n.205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga";
- ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1 gennaio 2020;
- la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario:
  - Il soggetto gestore predispose il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
  - Tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
  - ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

Preso atto, per quanto sopra, che:

- come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- con decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 17/12/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato prorogato al 31/03/2020 e poi con ulteriore decreto ministeriale differito al 30/04/2020;
- è stato previsto, in sede di conversione del D.L.n.124 del 26 ottobre 2019 (c.d. Decreto Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l'anno 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla Tari sarà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza al 30 aprile;

Considerato inoltre che a seguito dell'emergenza Covid-19 e delle numerose norme emanate:

- ✓ Il comma 4 dell'art.107 del Decreto legge n.18/2020 (decreto cura Italia) ha stabilito il termine per la determinazione delle tariffe della Tari al 30 giugno 2020 e il successivo comma 5 dello stesso articolo ha disposto per i Comuni la possibilità di approvare le tariffe della Tari adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) per il 2020 e che



l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possono essere ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021;

- ✓ Il secondo comma dell'art.107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (decreto Cura Italia) convertito in legge 24 aprile 2020, n.27 ha altresì disposto il differimento al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali;

Richiamati pertanto i commi da 639 a 705 dell'art.1 della legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità) è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, con componente - Tari (tributo servizio rifiuti) servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Vista la legge 2019 n.160 (legge di stabilità 2020);

Atteso che i commi 650 e 651 della legge n.147/2013 con cui si dispone che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria, il comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica n.158 del 24/04/1999 (metodo normalizzato);

Dato atto che nella determinazione della percentuale di ripartizione dei costi il Comune ha utilizzato un metodo che propone di calcolare le quantità di rifiuto partendo dalla valutazione del quantitativo di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche ottenibile come sommatoria del prodotto delle superfici relative alle diverse classi di attività per il proprio coefficiente di produttività (Kd);

Dato atto che il comma 660 della legge n.147/2013 prevede:

- la copertura integrale del costo del servizio, compresa la spesa per crediti insoluti, così come previsto dal DPR n.158/99;
- la facoltà in capo al comune di deliberare eventuali ulteriori riduzioni rispetto a quelle già previste dal comma 659 assicurando la copertura di queste ultime con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Vista la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ed in particolare l'art.1, comma 27 che ha prorogato la possibilità per i Comuni di determinare le tariffe Tari con la stessa metodologia già in uso per la Tarsu, senza considerare i coefficienti di produzione di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;

Atteso che ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49 comma 8 del D.Lgs. n.22/1977 è necessario assumere quale base di calcolo il Piano Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio ed avallato prima da ATO5 ora da Atersir;

Considerato che a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 il moltiplicarsi delle norme emanate non sempre hanno collimato con le tempistiche e le metodologie previste da norme precedenti nazionali e con le delibere di ARERA, portando da un lato il sistema degli enti locali a ritardare l'emanazione sia dei regolamenti che delle tariffe per il 2020, dall'altro i gestori dei servizi a non presentare i piani economico finanziari dei servizi per il 2020 condizionando in questo modo le Agenzie sopraordinate sia regionali Atersir nel caso dell'Emilia Romagna che quelle nazionali ARERA, a nessuna validazione di alcun piano economico finanziario, tanto è vero che con il D.L.18/2020 sopracitato è data facoltà ai comuni di approvare per il 2020 le tariffe licenziate nel 2019 salvo conguagli a debito o a credito da applicarsi nei 3 piani finanziari successivi;

Dato atto che ad oggi il gestore del servizio Hera Spa non ha ancora provveduto alla trasmissione del P.E.F all'agenzia regionale Atersir, anche alla luce dei maggiori o minori costi sostenuti ed ancora esattamente da calcolarsi sul territorio di Pianoro alla luce della emergenza sanitaria



ancora in essere sino a tutto il 31.07.2020, ai fini della validazione e successiva trasmissione al Comune;

Rilevata pertanto la necessità di assumere quale base di calcolo l'ultimo Piano finanziario rimesso dal gestore del servizio, Hera Spa, acquisito con prot.n.181 del 09/01/2019, che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Pianoro, avendo a riferimento l'anno 2019;

Dato atto che risulta necessario dover provvedere alla approvazione delle tariffe TARI per il 2020 senza collegare le stesse al PEF 2020, al momento non ancora disponibile, rimandando tale approvazione a successivo ed ulteriore atto da licenziare entro il 31.12.2020;

Tenuto conto altresì della recente, ulteriore Deliberazione Arera n.158/2020 del 5 maggio 2020 in materia di adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19 e della necessaria attività di adattamento e applicazione delle modalità di calcolo delle agevolazioni in essa contenute, al sistema tariffario del comune di Pianoro;

Ritenuto pertanto per tutto sopra espresso:

- di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020;
- di demandare a successivo proprio provvedimento, da licenziare entro il 31/12/2020, l'approvazione del PEF 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni a partire dall'esercizio 2021;

Richiamato l'articolo 9 comma 2 del vigente Regolamento sulla applicazione della tariffa TARI approvato nella stessa odierna seduta consiliare che prevede la possibilità di deliberare riduzioni tariffarie per eventi straordinari dovuti anche a gravi emergenze sanitarie;

Dato atto che a causa della grave emergenza sanitaria ancora in corso le misure governative adottate per contenere la diffusione del virus Covid-19 che hanno portato alla completa temporanea chiusura di diverse attività produttive e alla adozione della modalità di lavoro agile per diverse imprese e studi professionali;

Dato atto che risulta doveroso prevedere alcune straordinarie riduzioni tariffarie per certe categorie di uso non domestico colpite da chiusura e riduzione produttiva a causa del lockdown anche in ottemperanza al principio "chi inquina paga" oltre che per sostenere il tessuto economico del territorio comunale;

Ritenuto di applicare la riduzione del 25% sulla tariffa alle attività che per legge sono rimaste chiuse e un 10% a tutte le altre attività ad uso non domestico escludendo le attività di vendita che non hanno subito costrizioni o chiusure, come si evince dall'allegata tabella (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto lo statuto comunale;

Vista l'approvazione del regolamento di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC) e di quello sulla applicazione della tariffa TARI approvato nella stessa odierna seduta consiliare;

Richiamate:



- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 datata 08/04/2020, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.25 datata 15/04/2020, esecutiva, con cui sono stati approvati il Piano Esecutivo di gestione 2020/2022 che ha provveduto ad assegnare i relativi fondi e successive modificazioni nonché la delibera della Giunta Comunale n.36 datata 22/05/2020 di approvazione del Piano delle performance 2020/2022;

Dato atto che la discussione del presente argomento (iscritto al punto n. 4 dell'odg) è stata accorpata per analogia, in conformità all'art. 8 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, con la trattazione del punto n. 3 "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", per poi procedere in maniera distinta alle singole votazioni;

Uditi, come da integrale registrazione audio digitale in atti conservata, secondo quanto già riportato nell'odierno atto deliberativo n. 28 "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)":

- l'esauritiva relazione del Sindaco, Franca Filippini, l'intervento del consigliere Alessandro Skuk (gruppo *Partito Democratico*), la motivata dichiarazione di voto di astensione pronunciata dal consigliere Luca Vecchietini (capogruppo *Lega Salvini Premier*) sul regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti e sull'approvazione delle relative tariffe, le positive valutazioni affiancate ad alcuni dubbi espressi dal consigliere Davide Nanni (capogruppo *Forza Italia – Fratelli d'Italia*) che lo portano ad esprimere un voto di astensione sugli argomenti oggetto di discussione, ed infine le ragioni a supporto dei voti favorevoli su entrambi i punti enunciate dal consigliere Consuelo Tinti (capogruppo *Partito Democratico*);

Acquisiti, ai sensi del vigente art.49 del TUEL, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area e dal Responsabile Finanziario;

Con votazione eseguita mediante appello nominale e voto palese espresso tramite affermazione vocale, con il risultato di n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Vecchietini, Tovoli, Nanni)

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 come risultanti dal prospetto allegato (Allegato A);
- 3) di demandare a successivo proprio provvedimento, da licenziare entro il 31/12/2020, l'approvazione del PEF 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni a partire dall'esercizio 2021;
- 4) Di approvare le riduzioni percentuali delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2020 da applicarsi ad alcune categorie ad uso non domestico come risultanti dal prospetto allegato (Allegato A)
- 5) Di confermare che il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020;
- 6) Di dare atto che le scadenze per il pagamento del tributo TARI 2020 sono quelle di seguito indicate: 30 settembre 2020 e 30 novembre 2020



7) di apportare, con successivi atti consiliari di variazione di bilancio, a cura del responsabile Finanziario, le modifiche sia in entrata che in uscita dei corrispettivi capitoli inerenti il servizio nettezza urbana del bilancio di previsione 2020.

In relazione all'urgenza, con ulteriore separata votazione eseguita mediante appello nominale e voto palese espresso tramite affermazione vocale, con il risultato di n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Vecchietini, Tovoli, Nanni), il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico Enti Locali (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

## Tariffe 2020 (allegato A)

Categoria	Tariffa/mq.	2019	2020	Agevolazione 2020 Covid-19 (%)
1.1 Uso domestico - Un componente	€ 1,80	€ 1,80		
1.2 Uso domestico - Due componenti	€ 2,56	€ 2,56		
1.3 Uso domestico - Tre componenti	€ 2,56	€ 2,56		
1.4 Uso domestico - Quattro componenti	€ 2,56	€ 2,56		
1.5 Uso domestico - Cinque componenti	€ 2,56	€ 2,56		
1.6 Uso domestico - Sei o più componenti	€ 2,56	€ 2,56		
2.1 Uso non domestico – Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 3,28	€ 2,46		25%
2.2 Uso non domestico – Cinematografi e teatri	€ 1,42	€ 1,42		
2.3 Uso non domestico – Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 3,40	€ 3,06		10%
2.4 Uso non domestico – Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,35	€ 1,22		10%
2.5 Uso non domestico - Stabilimenti Balneari	€ 6,17	€ 6,17		
2.6 Uso non domestico – Esposizioni, autosaloni	€ 2,28	€ 2,05		10%
2.7 Uso non domestico – Alberghi con ristorazione	€ 6,17	€ 4,63		25%
2.8 Uso non domestico – Alberghi senza ristorazione	€ 6,17	€ 4,63		25%
2.9 Uso non domestico – Case di cura e riposo	€ 6,17	€ 5,55		10%
2.10 Uso non domestico – Ospedali	€ 3,50	€ 3,50		
2.11 Uso non domestico – Uffici, agenzie, studi professionali	€ 5,89	€ 4,42		25%
2.12 Uso non domestico – Banche ed istituti di credito	€ 5,89	€ 5,30		10%
2.13 Uso non domestico – Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 4,56	€ 3,42		25%
2.14 Uso non domestico – Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 4,56	€ 4,56		
2.15 Uso non domestico – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 4,56	€ 3,42		25%
2.16 Uso non domestico – Banche di mercato beni durevoli	€ 4,56	€ 4,56		
2.17 Uso non domestico – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 4,20	€ 3,15		25%
2.18 Uso non domestico – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 4,20	€ 3,78		10%
2.19 Uso non domestico – Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 4,20	€ 3,78		10%
2.20 Uso non domestico – Attività industriali con capannoni di produzione	€ 3,90	€ 3,51		10%
2.21 Uso non domestico – Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 3,90	€ 3,51		10%
2.22 Uso non domestico- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 5,89	€ 4,42		25%
2.23 Uso non domestico – Mense, birrerie, amburgherie	€ 5,89	€ 4,42		25%
2.24 Uso non domestico – Bar, caffè, pasticceria	€ 5,89	€ 4,42		25%
2.25 Uso non domestico– Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 5,89	€ 5,89		
2.26 Uso non domestico – Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 5,89	€ 5,89		
2.27 Uso non domestico – Ortofrutta, pescherie,	€ 5,89	€ 5,89		
2.27 Uso non domestico – Fiori e piante, pizza al taglio	€ 5,89	€ 4,42		25%
2.28 Uso non domestico – Ipermercati di generi misti	€ 5,89	€ 5,89		
2.29 Uso non domestico – Banche di mercato genere alimentari	€ 5,89	€ 5,89		
2.30 Uso non domestico – Discoteche, night club	€ 5,89	€ 5,89		



## APPROVAZIONE TARIFFE TARI ESERCIZIO 2020

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA  
PROPOSTA N. 33 DEL 24/06/2020**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla <b>REGOLARITA' TECNICA</b> , parere:  <b>FAVOREVOLE</b>	
	Pianoro, <b>29/06/2020</b>	IL RESPONSABILE DELL'AREA III FINANZIARIA  <b>Laura Ciancabilla</b>

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla <b>REGOLARITA' CONTABILE</b> , parere:  <b>FAVOREVOLE</b>	
	Pianoro, <b>29/06/2020</b>	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  <b>Laura Ciancabilla</b>



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
**Gabriele Minghetti**

Il Vicesegretario  
**Luca Lenzi**

---

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).